

COMUNE DI SPADOLA

(Provincia di Vibo Valentia)

Piazza Bruno Ionadi – 89822 SPADOLA

Tel. ☎ 0963 74007 - Fax 0963 775801

ORIGINALE

AREA TECNICA

Determina n. 152
in data 06/12/2022

OGGETTO: **SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE URBANE A RIDOSSO DEI TORRENTI RIO ZUCCHI, RIO BUDELLO E RIO MULINELLO - (CUP: C74H20001420001) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CIG: 951851818B) - LEGGE 145/2018 ART.1 COMMA 139 – ANNO 2021 – CONTRIBUTO DI € 1.045.000,00 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

VISTO il Decreto Sindacale n. 5/2022 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di responsabile dell'Area Tecnica Comunale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Spadola, con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 150 del 29.11.2022 ha approvato la progettazione esecutiva per l'intervento: "SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE URBANE A RIDOSSO DEI TORRENTI RIO ZUCCHI, RIO BUDELLO E RIO MULINELLO - (CUP: C7444H20001420001) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CIG: 951851818B) - LEGGE 145/2018 ART.1 COMMA 139 – ANNO 2021 – CONTRIBUTO DI € 1.045.000,00";
- L'intervento in argomento è stato inserito nel programma di concessione di contributi finalizzati alla "Messa in sicurezza edifici e territorio" del Ministero dell'Interno nell'ambito della Legge 145/2018 art.1, comma 139 e seguenti;
- Nell'allegato 2 del Decreto del Ministero dell'interno, il Comune di Spadola risulta inserito nella posizione n.8485 della graduatoria e pertanto risulta beneficiario inizialmente del contributo di € 950.000,00 per la realizzazione dell'intervento: "SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE URBANE A RIDOSSO DEI TORRENTI RIO ZUCCHI, RIO BUDELLO E RIO MULINELLO - (CUP: C7444H20001420001 – CIG: 951851818B) - LEGGE 145/2018 ART.1 COMMA 139 – ANNO 2021";
- Con il predetto decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 08.11.2021, sono state assegnate le risorse disponibili per l'anno 2021 e il Comune di Spadola rientra tra i Comuni a cui spetta il contributo previsto dal citato art.1 commi 139 e seguenti, dalla Legge 30/12/2018 n.145, per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
Che con DPCM del 28.07.2022 (GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022) è stato assegnato, in aggiunta al contributo iniziale di €. 950.000,00, ulteriori €. 95.000,00;
l'intervento finanziato con il contributo di cui 145/2018 art.1, comma 139 e seguenti, ad oggi è confluito nell'ambito dei Fondi PNRR Next Generation EU alla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni", (M2C4) in conformità al Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 14 del 30.01.2020, con applicazione della conseguente normativa di riferimento in ogni sua fase realizzativa e a quanto disposto con Comunicato del predetto Dipartimento in data 17.12.2021;

DATO ATTO

Che il Comune di Spadola, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse, nonché attuatore del progetto di cui trattasi è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenuto, in conformità alla comunicazione del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 14 del 30.01.2020, più sopra richiamato;

VISTO l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", disposizioni cui il progetto Definitivo/Esecutivo a base d'appalto è informato;

RILEVATO CHE:

- l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;
- il comma 4, del sopra citato art. 47 stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";
- con Decreto del 7.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021 sono state adottate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", e sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 D.L. 77/2021
- nel paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali in merito all'occupazione giovanile e femminile, tra l'altro, è stabilito che: - eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della stessa; la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale; in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all'occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del dell'art. 47, c. 7, d.l. 77/2021, l'individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale; in tale ultimo caso la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit di riferimento inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento;
- con Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati individuati, per l'anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2020, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,7 %;

DATO ATTO CHE, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, nel Capitolato Speciale di Appalto, sulla base degli atti sopra richiamati, è stata:

- confermata la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- definita la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni femminili, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile pari al 9,7%;

RILEVATO CHE il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti deriva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato;

- necessita adottare, conseguentemente all'approvazione della progettazione esecutiva gli atti consequenziali per l'avvio della procedura di gara;
- la legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n.76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, al comma 2 lett. b) dell'art.2, testualmente recita: "2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di

importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

- il Comune di Spadola ad oggi, non dispone di elenchi da consultare per affidamenti di beni e/o lavori al quale attingere;
- stante la necessità di procedere all'affidamento dei lavori, si intende avviare una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per il tramite del MePA, invitando 10 operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, in possesso di Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici (ai sensi del D.P.R. 207/2010) nella categoria **OG8** classifica **II°** o superiore, attingendo all'elenco del casellario delle imprese dell'ANAC;

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito, il "Codice);

VISTA la legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n.76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTA la legge 29 luglio 2021, n.108 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n.77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (Decreto Semplificazioni-bis);

VISTO l'art.1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art.1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ai sensi del quale per lavori e acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

VISTO l'art.40, comma 2, del Codice, il quale dispone che a decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.36, comma 6 del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA);

VISTI altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;

TENUTO CONTO che, al momento non risultano attive specifiche convenzioni Consip aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli necessari all'Istituto;

VISTO l'art.32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

GARANTITO il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

RITENUTO di procedere alla procedura di affidamento dei lavori per il tramite del MePA, attingendo all'elenco del casellario delle imprese dell'ANAC, invitando a presentare offerta a **n. 10** operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, in possesso di Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici (ai sensi del D.P.R. 207/2010) di categoria e classifica adeguata;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 della legge 11 settembre 2020, n.120, per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del Codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso e che nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

ATTESO che il criterio di aggiudicazione che si vuole adottare per la presente procedura è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 e comma 9bis dell'art. 36 del Codice;

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;

RILEVATO, per quanto sopra, dover procedere all'appalto per l'affidamento per la realizzazione dell'intervento:

“DISSESTO SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE URBANE A RIDOSSO DEI TORRENTI RIO ZUCCHI, RIO BUDELLO E RIO MULINELLO - (CUP: C7444H20001420001 – CIG: 951851818B) - LEGGE 145/2018

ART.1 COMMA 139 – ANNO 2021”; per l'importo posto a base di gara di € 630.793,48, oltre € 13.164,66 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

DATO ATTO che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;

VISTI: Il D. Lgs. 50/2016; Le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente; Il vigente Regolamento dei Contratti; Il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **DI INDIRE**, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento, ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n.76, così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera b), legge n. 108 del 2021, dell'intervento **SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE URBANE A RIDOSSO DEI TORRENTI RIO ZUCCHI, RIO BUDELLO E RIO MULINELLO - (CUP: C7444H20001420001 – CIG: 951851818B) - LEGGE 145/2018 ART.1 COMMA 139 – ANNO 2021”** per l'importo posto a base di gara di € 630.793,48, oltre € 13.164,66 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
2. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000:
 - il fine che si intende perseguire è la realizzazione di INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE;
 - l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento dell'intervento riportato nella progettazione esecutiva approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 150 del 29.11.2022;
 - l'importo posto a base di gara è di € 630.793,48, oltre € 13.164,66 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, per un importo complessivo di € 643.958,14;
 - la modalità di scelta del contraente dei lavori avverrà per il tramite del MePA, attingendo all'elenco del casellario delle imprese dell'ANAC, invitando a presentare offerta n. 10 operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, in possesso di Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici (ai sensi del D.P.R. 207/2010) di categoria **OG8** e classifica **II^A o superiore**;
 - che la scelta del contraente ai sensi del comma 3 della legge 11 settembre 2020, n.120, sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 e comma 9bis dell'art. 36 del Codice;
 - che al presente affidamento, trattandosi di procedura effettuata tramite il MePA, non verrà applicato il termine dilatorio ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante atto pubblico amministrativo. Per le clausole contrattuali si rimanda agli atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 - ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti per i seguenti motivi: in quanto non economicamente conveniente individuare più ditte che operino in cantiere con difficoltà di coordinamento;
 - il corrispettivo contrattuale viene determinato “a misura”
 - La revisione dei prezzi è applicata secondo quanto previsto dall'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia.
 - il termine di **gg. 15 (Quindici)** per la presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici;
il subappalto: come previsto all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, modificato dall'art. 49 del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in l.108/2021 e s.m.i.. Non si rilevano limitazioni del ricorso a tale istituto.
La revisione dei prezzi è applicata secondo quanto previsto dall'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e s.m.i.
il termine di **gg. 15 (quindici)** per la presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici
premio accelerazione: L'art. 50 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021) prevede le seguenti disposizioni specifiche per l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
A tal fine viene previsto un premio di accelerazione per l'ultimazione dei lavori nella percentuale dell' (1 per mille) dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di anticipo.
Che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente “Do no significant Harm - DNSH” (come da schede parte integrante del progetto in esame).
3. **DI APPROVARE** il la Lettera di Invito, il Disciplinare di Gara e tutti gli atti connessi, che, seppur non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quali “Documentazione di Gara”;
4. **DI RISERVARE** all'Amministrazione Comunale la facoltà di aggiudicare l'intervento anche in presenza di una sola offerta valida;

5. **DI STABILIRE** che l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione della gara;
6. **DI DATO ATTO** che l'importo per la realizzazione del progetto, trova copertura nel modo seguente:

| IMPORTO | CAPITOLO ENTRATA | CAPITOLO USCITA | ANNO DI IMPUTAZIONE |
|----------------|------------------|-----------------|---------------------|
| € 1.045.000,00 | | | 2022 |

7. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale sui controlli interni, della regolarità e correttezza del presente provvedimento mediante la sottoscrizione dello stesso;
8. **DI DARE ATTO** che il progetto esecutivo approvato con la determina n. 150 del 29.11.2022 è assistito dal verbale di validazione;
DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 5 della Legge N. 241/1990 il Responsabile del servizio è il responsabile del procedimento, ed ai sensi dell'art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 l'Arch. Nicola Carnuccio è il Responsabile Unico del Procedimento giusto Decreto Sindacale n.5/2022
9. **DI ATTESTARE** l'insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto Responsabile nell'adozione della presente determinazione;
10. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Responsabile del Servizio Finanziario; alla Giunta Comunale; al Segretario Comunale; al Responsabile Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio

F/to (Arch. Nicola CARNUCCIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
li 09/12/2022

